



DISEGNO DI LEGGE N. 1662
(DELEGA PROCESSO CIVILE)

martedì 27 ottobre

Antonella Ciriello –magistrato
(Cons. Cass.)

Componente del Comitato
Direttivo della Scuola Superiore
della Magistratura

DELEGA AL GOVERNO
PER L'EFFICIENZA DEL
PROCESSO CIVILE E
PER LA REVISIONE
DELLA DISCIPLINA
DEGLI STRUMENTI DI
RISOLUZIONE
ALTERNATIVA DELLE
CONTROVERSIE

Gli articoli relativi al processo telematico

Artt. 12 *Disposizioni per l'efficienza dei procedimenti civili)*

Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni per i procedimenti civili, dirette a rendere i predetti procedimenti più celeri ed efficienti, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi....(da a a g)

Art. 13. *(Notificazioni)*

Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del procedimento notificatorio sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi...(da a a d)

PREMESSA

Il cd. P.C.T. (processo civile telematico), è nato negli anni 90, come un progetto di e-Government della giustizia civile italiana, in un primo tempo pensato, con la cd. legge Bassanini 1, L. 15.3.1997, n. 39 e il D.P.R. 13.2.2001, n. 123 (regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti), per realizzare un nuovo disegno dell'organizzazione giudiziaria, con la costruzione di banche dati capaci di rendere immediatamente conoscibili gli orientamenti assunti della giurisprudenza e degli operatori pratici, e in grado di consentire modalità di gestione del processo (case management) e degli uffici (court management) «alimentate dall'affidabilità dei dati prodotti dai sistemi informativi» .

CON LA PANDEMIA

Con la PANDEMIA, sono emersi tutti i vantaggi di avere un sistema, sia pure immaturo e problematico, come quello descritto, che è stato enfatizzato al suo massimo, anche lì dove non era possibile, per consentire una pur minima attività al paese paralizzato dal virus.

Sono nate le udienze on line, neppure previste dal progetto pct e con la trattazione scritta se ne è utilizzata la architettura oltre i suoi limiti.

OGGI IN ITALIA IL
PROCESSO CIVILE
TELEMATICO SI
PRESENTA, PUR SE
ANNI LUCE AVANTI
RISPETTO A QUELLO
PENALE, ANCORA CON
NOTEVOLI PROBLEMI
GIÀ NOTI PRIMA
DELLA PANDEMIA E
ACUITISI DURANTE.

È incompleto sotto due profili:

per livelli di giurisdizione e categorie non informatizzati se non parzialmente CASS e GDP, non pubblico ministero aff. Civili se non parzialmente etc; (tale aspetto in evoluzione)

oggettivamente, per continua osmosi di atti cartacei e telematici. PUNTO NON RISOLVIBILE FINCHE' OGNI CITTADINO NON AVRA' UNA IDENTITA' DIGITALE

Soffre di una eterogenesi dei fini (nato per informatizzare archivi e trasmissioni, si scontra con la considerazione che determinate attività sono state pensate e disciplinate per essere svolte in un mondo cartaceo: si pensi all'es. della unicità della copia del titolo esecutivo.)

IL PCT(...SEGUE)

Soffre della inadeguatezza, generazionale e costituzionale dei suoi interpreti e della marginalizzazione da parte della dottrina processual civilistica che stenta a comprendere questioni che involgono concetti non solo giuridici ma tecnici (es. sezioni unite firma pades e cades)

Soffre della complessità normativa che lo caratterizza, in continua evoluzione e modifica, senza una logica di sistema.

Richiede accorgimenti organizzativi e aggiustamenti di progetto anche con la semplificazione della struttura attuale (desk raggiungibile ovunque in luogo della tradizionale consolle), semplificazione del software, potenziamento della rete giustizia e dell' hardware,

Richiede assistenza e formazione degli operatori utenti "interni" all'amministrazione della giustizia, e degli "utenti" esterni e qualificati della giustizia (avvocati, consulenti, curatori, notai e altri soggetti) che devono interagire con i sistemi, tramite propri applicativi, il cui sviluppo è, ovviamente, pesantemente condizionato dalle scelte organizzative adottate dall'amministrazione

LA NON NEUTRALITÀ DELLA SCELTA TECNICA RISPETTO AL PROCESSO.

E' evidente, allo stato, che né la scelta tecnica, né quella organizzativa, sono neutre rispetto al processo civile, risultando, in ragione dell'innovazione tecnologica, immanenti al processo e influenzandolo pesantemente (anche se talvolta inconsapevolmente e incongruamente).

E di questo il legislatore deve tenere conto.

IL PROCESSO CIVILE FATTO CON DOCUMENTI INFORMATICI E LE NORME CHE LO REGOLANO

Documento informatico, produzione, trasmissione,
conservazione

Identità e domicilio digitali

Questi istituti, fanno parte del processo civile, anche se sono fuori dall'impianto tradizionale del CODICE.

Entrano nel processo, e ne regolano pesantemente l'evoluzione.

In particolare siamo completamente fuori dalle regole per la conservazione a norma di CAD di tutti i docc. Processuali, ad oggi non ancora realizzata nonostante dal 2012 abbiano valore legale via via crescente.

IL DDL

In tale contesto, l'iniziativa normativa in esame coglie numerosi spunti problematici e li disciplina

Il telematico obbligatorio per tutti i gradi di giudizio (ma occorrono strumenti software più agili e risolvere nodo della conservazione a norma. Il PCT non li possiede! Stiamo producendo documenti che non sono versati in un sistema che ne garantisca la immutabilità (e non è un problema di domani che si pone DOPO che il processo è finito, si pone DURANTE. Quando si decide di produrre documenti informatici.

Su questo abbiamo da apprendere dai NOTAI che hanno un sistema di conservazione a norma.

CERTAMENTE
PUÒ ESSERE
SALUTATA CON
FAVORE

- La proposta di una alternativa alla PEC , se con essa si vuole intendere l'adeguamento della PEC all'Europa con il concetto di SERQ
- la redazione di atti PENSATI per essere informatici e telematici (ma occorrono sanzioni)

ANCORA NEL DDL

Il divieto di sanzioni per violazione specifiche tecniche (ottimo perché prevede una sanzione nel regolamento delle spese)

Razionalizzazioni della disciplina del versamento dei cu e delle attestazioni di conformità

Obbligatorietà della notifica telematica per chi ha un domicilio digitale (va bene, ma occorre uno storico per evitare irrazionalità del sistema)

Istituzione di un luogo virtuale ove notificare se il destinatario titolare di domicilio digitale non lo mantiene (principio di responsabilità va bene, salve le complessità della realtà tecnica, che possono creare problemi nella individuazione della non imputabilità all'utente medio)

Valorizzazione e utilizzazione dell'uff giudiziario (allo stato emarginato dal telematico)

UN'OCCASIONE IMPORTANTE

Mi sembra però che non si possa perdere un'occasione importante, che potrebbe costituire oggetto di delega, ossia l'esame di tutta la normativa per verificare la sua tenuta in chiave informatica e per la sua razionalizzazione con gli istituti che sono fuori dal codice di rito.

Questo per giungere ad una semplificazione effettiva che consenta di perseguire lo scopo della efficienza che è l'obiettivo.

ART. 12 LETT. A)

prevedere che, nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte d'appello e alla Corte di cassazione, il deposito dei documenti e di tutti gli atti di parte che sono in giudizio con il ministero di un difensore abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche, o anche mediante altri mezzi tecnologici, e che spetti al capo dell'ufficio autorizzare il deposito con modalità non telematiche unicamente quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista una situazione d'urgenza, assicurando che agli interessati sia data conoscenza adeguata e tempestiva anche dell'avvenuta riattivazione del sistema;

TELEMATICO OBBLGATORIO PER TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO.

VA SALUTATO CON FAVORE, SE UNITO, COME DOPO SI LEGGE, ALLA DECLINAZIONE DEL PRINCIPIO DI SINTETICITA' E CHIAREZZA, ALLA PREVISIONE DI DETERRENTI PER CHI NON RISPETTA LE REGOLE TECNICHE (SENZA SFOCIARE IN ECCESSI) ALL'INCENTIVO DI ATTI PENSATI PER LA LETTURA A VIDEO (CON LINK CHE RICHIAMANO ALLEGATI ETC)

ART. 12 LETT. B)

prevedere che, in tutti i procedimenti civili, il deposito telematico di atti e documenti di parte possa avvenire anche con soluzioni tecnologiche diverse dall'utilizzo della posta elettronica certificata nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

l'alternativa alla PEC, può andar bene, purchè sia tenuto presente che il nostro obiettivo è il serq (servizio elettronico di recapito qualificato) che ci richiede il regolamento eidas.

con quest'ultimo la pec si può rendere compatibile purchè sia garantita l'identificazione del mittente

occorre pure considerare che, ad oggi, tutta la architettura del pct è basata sulla pec. pec sono i depositi, le notifiche, le comunicazioni di cancelleria e quelle dell'avvocato.

Nb la Posta Elettronica Certificata soddisfa i requisiti previsti dal Regolamento eIDAS per il servizio elettronico di recapito certificato, ma non soddisfa appieno i requisiti previsti sempre dal Regolamento per il servizio elettronico di recapito certificato qualificato. In particolare, attualmente non è prevista la verifica certa dell'identità del richiedente, la casella di PEC e non è previsto che il gestore debba obbligatoriamente sottoporsi a delle verifiche di conformità da parte degli organismi designati.

ART. 12 LETT.C)

prevedere che, nel caso di utilizzo di soluzioni tecnologiche diverse dalla posta elettronica certificata, in tutti i procedimenti civili, il deposito si abbia per avvenuto nel momento in cui è generato il messaggio di conferma del completamento della trasmissione

Che significa completamento della trasmissione?

Se il completamento è confermato ma il destinatario non ha ricevuto? Il senso dell'art. non è chiarissimo...

ART. 12 LETT.D)

- prevedere l'introduzione, in via generale, del principio di chiarezza e sinteticità degli atti di parte e del giudice e la strutturazione di campi necessari all'inserimento delle informazioni nei registri del processo, in particolare per assicurare un'agevole consultazione degli atti e dei provvedimenti informatici;

Redazione atti : finalmente!

Ma non abbiamo sanzioni

ART. 12 LETT.D)

prevedere il divieto di sanzioni processuali sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico dell'atto, quando questo abbia comunque raggiunto lo scopo, e che della violazione delle specifiche tecniche si possa tener conto nella disciplina delle spese;

Ottimo anche perché prevede una sanzione efficace.

ART. 12 LETT.F)

- rivedere la disciplina delle modalità di versamento del contributo unificato per i procedimenti davanti al giudice ordinario e, in particolare:
- (omissis)

Va salutato con favore la razionalizzazione del pagamento del contributo unificato nei procedimenti telematici e la relativa prova

ART. 12 LETT. G)

rivedere la disciplina delle attestazioni di conformità di cui agli articoli 16-*bis*, comma 9-*bis*, 16-*decies* e 16-*undecies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di consentire tali attestazioni per tutti gli atti trasmessi con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario o dal medesimo ricevuti con le stesse modalità.

Quella delle attestazioni è una selva selvaggia (fare esempio del titolo esecutivo, dove proprio si vede che la norma è nata per il cartaceo e forzata al telematico)

ART. 13 LETT. A)

prevedere, quando il destinatario della notificazione è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo codice, che la notificazione degli atti in materia civile e stragiudiziale sia eseguita dall'avvocato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

La obbligatorietà della notifica telematica in tutti i casi in cui sia possibile, ossia quando il destinatario figuri in pubblici elenchi.

Può andare bene, ma occorre introdurre unno storico in tutti i pubblici elenchi ad oggi mancante (da lungo tempo promessa dal MISE).

Altrimenti si rischia l'irrazionalità del sistema.

Meglio sarebbe una unificazione di tutti gli elenchi.

ART. 13 LETT. B

- prevedere che, quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non sia possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'avvocato provveda alla notificazione esclusivamente mediante inserimento, a spese del richiedente, nell'area web riservata di cui all'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che la notificazione si abbia per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento e che, solo quando la notificazione non sia possibile o non abbia esito positivo per cause non imputabili al destinatario, la notificazione si esegua con le modalità ordinarie;

Ottima idea

La giurisprudenza già ha discettato a lungo sulla non imputabilità ma occorre una chiarezza delle evidenze informatiche per tutela del contraddittorio e che le stesse siano verificabili in tutti i gradi di giudizio

ART. 13 LETT. C

prevedere che, quando la notificazione deve essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata o mediante inserimento nell'area *web* riservata, sia vietato all'ufficiale giudiziario eseguire, su richiesta di un avvocato, notificazioni di atti in materia civile e stragiudiziale, salvo che l'avvocato richiedente dichiari che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario;

La norma presenta qualche problema (per esempio come fa a dichiarare che non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario?)

ART.13 LETT. D

- adottare misure di semplificazione del procedimento di notificazione nei casi in cui la stessa è effettuata dall'ufficiale giudiziario, al fine di agevolare l'uso di strumenti informatici e telematici.

Positiva la valorizzazione dell'Uff. Giudiziario oggi marginalizzato dal telematico